

(N. 1392)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CIASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1956

Esami di abilitazione alla libera docenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Diffuse sempre più ampiamente sono le critiche che si appuntano sull'istituto della libera docenza; critiche che, non senza ragione, hanno avuto eco nel Parlamento, per voci di insigni colleghi che hanno avuto a soffermarsi sul problema. Problema, occorre dire, tra i non meno rilevanti fra quelli che si prospettano nel quadro dell'attuale ordinamento universitario italiano, che necessita — come tutti riconoscono — di un adeguato « ridimensionamento » anche in ordine alla disciplina dell'istituto cui, in particolare, è rivolta qui l'attenzione.

È indubbio che in tanto l'istituto della libera docenza potrà ricevere assetto soddisfacente nell'ambito della vita universitaria e potrà assumere quei caratteri di dignità e di prestigio che si auspicano, in quanto si avvino i modi più idonei per il suo inserimento nel vivo delle attività scientifiche e didattiche delle nostre Facoltà. Ma è altrettanto certo che il primo avvio ad un riassetto non può esser realizzato, se non si ponga mano ad una revisione delle norme che attualmente disciplinano il conferimento dell'abilitazione. A questo scopo, in particolare, mira la proposta di legge che viene sottoposta all'esame del Senato.

Non è certamente fuor di luogo ricordare, sia pur succintamente, le vicende legislative della materia.

L'abilitazione alla libera docenza era conferita, fino al 1923, su giudizio di Commissioni nominate, sì, dal Ministro, ma operanti presso le singole Facoltà. Erano presiedute dal Preside della Facoltà presso la quale il candidato aspirava ad esercitare il privato insegnamento, ed erano composte « in numero uguale di membri scelti nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima » (articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 9 agosto 1910, n. 795: la disposizione riproduceva l'articolo 99 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 legge Casati). In proposito, l'articolo 68 del Regolamento generale universitario (regio decreto 9 agosto 1910, n. 796) stabiliva che detti membri dovessero essere in numero di quattro (due appartenenti alla Facoltà interessata e due ad altre Università), e che uno di questi ultimi dovesse essere libero docente, preferibilmente della stessa disciplina ed effettivamente insegnante.

L'abilitazione poteva conseguirsi per *esami*, ovvero per *titoli*.

Se per *esami*, il candidato era tenuto a presentare una dissertazione scritta, su un tema assegnato dalla Commissione, da presentarsi « già pubblicata per le stampe » entro il termine di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi. Per l'abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura latina o greca, la dissertazione doveva essere redatta in latino. I candidati erano inoltre tenuti a sostenere una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno « alla scienza o ramo di scienza » oggetto dell'insegnamento ed infine una lezione su un tema proposto dalla Commissione. Per l'abilitazione in discipline dimostrative e sperimentali, alle prove anzidette si aggiungevano quelle altre, di carattere pratico, che la Commissione avesse ritenuto necessarie.

Quanto all'abilitazione per *titoli*, era prescritto che, all'atto stesso della domanda, il candidato dovesse presentare i titoli che avesse ritenuto di esibire, e che tra questi dovesse essere almeno una memoria originale a stampa nella materia oggetto dell'abilitazione. (Per gli insegnamenti di lingua e letteratura latina o greca la memoria doveva essere redatta in latino). Il candidato era tenuto inoltre a sostenere (con le medesime modalità previste per l'abilitazione per esame) una prova didattica e sperimentale, dalla quale solo eccezionalmente la Commissione aveva potestà di dispensarlo, con deliberazione unanime e motivata. Alla Commissione, infine, era data facoltà di sottoporre il candidato a discussione in contraddittorio sui titoli presentati.

Le norme sull'abilitazione per esami vennero abrogate con regio decreto 16 novembre 1922, n. 1532 cui fecero seguito, dopo breve tempo, le norme, relative alla libera docenza, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Quest'ultimo decreto disponeva (articolo 40) che il giudizio sui candidati dovesse essere pronunciato da una Commissione unica per ciascuna materia, da nominarsi dal Ministro, e composta di *tre* professori o cultori della materia o di materia affine, i quali duravano nell'ufficio per un biennio e non potevano essere rinominati, se non dopo un altro biennio.

Quanto alle modalità delle prove, l'articolo 39 del medesimo decreto stabiliva che il candidato dovesse « fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi e da

prove didattiche o sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia ».

* * *

Particolare attenzione va portata sulle discipline che potevano essere oggetto dell'abilitazione. Mentre le precedenti disposizioni, di sopra ricordate, consentivano la concessione dell'abilitazione nelle discipline *costitutive* delle Facoltà, determinate dai rispettivi Regolamenti speciali, e, quanto alle altre discipline, limitavano la possibilità della concessione agli insegnamenti che fossero impartiti, nella Facoltà interessata, da professori ordinari o straordinari; le norme del Regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, consentivano (articolo 55) che la libera docenza potesse essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrispondeva un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti superiori.

Il sistema introdotto nel 1923 fu innovato nel 1935, allorchè fu stabilito (articolo 11 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071) che l'abilitazione poteva essere concessa soltanto per materie corrispondenti ad insegnamenti costitutivi delle Facoltà (al qual proposito va altresì tenuto presente che, col medesimo provvedimento del 1935 veniva soppressa ogni autonomia delle Facoltà, in materia d'ordinamento didattico (articolo 4) facendosi luogo ad una disciplina uniforme per tutte vincolante). Al tempo stesso, si stabiliva che competesse al Ministro determinare annualmente per quali delle materie predette l'abilitazione potesse esser concessa; e fu introdotto il principio del « numero chiuso », in quanto fu altresì previsto che il Ministro determinasse, per ciascuna materia, il numero massimo dei nuovi liberi docenti. Quanto alle Commissioni, fu prescritto che ciascuna fosse composta di almeno cinque professori o cultori della materia, da nominarsi dal Ministro.

Nessuna modificazione fu apportata, tuttavia, al sistema degli esami.

Sono note le successive vicende legislative. Un decreto legislativo luogotenenziale del 1945

(decreto legislativo luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 349) prevede che nel detto anno potesse indirsi una speciale sessione d'esami, mantenendo fermi i criteri introdotti nel 1935. Unica innovazione fu quella relativa all'obbligo, fatto al Ministro, di sentire il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sia in ordine alle materie da includere nel bando ed al numero massimo di abilitazioni da fissarsi per ciascuna materia, sia in ordine alla costituzione della Commissione, i cui componenti venivano riportati al numero di tre (professori o cultori della materia o di materia affine).

Per circostanze diverse, la sessione non ebbe luogo nel 1945. Essa si svolse, con le norme qui accennate, nel 1947, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525.

La sessione del 1947 si svolgeva, dunque, secondo il sistema del numero chiuso. Senonchè è da osservare che, in sostanza, numero chiuso non si ebbe.

Va rilevato, in proposito, che il sistema non era stato mai rigorosamente applicato nemmeno nelle sessioni che si svolsero dopo il 1935, in quanto, con ordinanze ministeriali fu stabilito, di anno in anno, che alle sessioni partecipassero « in soprannumero » i candidati che si trovassero alle armi per mobilitazione; ed è nota l'ampiezza con la quale fu esercitata la facoltà di conferire l'abilitazione fuori del numero chiuso. È noto pure che, nei confronti dei candidati richiamati alle armi, alle Commissioni fu altresì data la potestà di proporre il conferimento dell'abilitazione con dispensa da tutte le prove integrative dei titoli. Anche di tal potestà fu fatto uso molto ampio.

Quanto alla sessione del 1947, va ricordato che, fermo il « numero chiuso », fu tuttavia consentito (dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640) che potessero conseguire l'abilitazione, oltre il numero, coloro che non avevano avuto modo di partecipare alle sessioni indette dal 1932 in poi perchè non iscritti al partito fascista, o per motivi politici o razziali, ovvero in dipendenza di contingenze belliche.

A questa disposizione — che, pur sostanzialmente equa, comportò tuttavia un numero

di abilitati in soprannumero superiore al previsto — si aggiungeva altra norma, dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, che praticamente eliminava il sistema del « numero chiuso ». L'articolo 2 del decreto stesso prevedeva, infatti, che il Ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, avesse facoltà di conferire l'abilitazione anche ai candidati che, non risultando compresi nel numero massimo stabilito per ogni disciplina, avessero tuttavia superato tutte le prove d'esami.

Tutte le norme che disciplinarono la sessione del 1947 vennero integralmente richiamate dalla legge 23 febbraio 1950, n. 102, che diede al Ministro facoltà di indire una nuova sessione d'esami.

Le disposizioni che, in tal modo, venivano applicate, non potevano non avere carattere puramente transitorio, in attesa di una definitiva disciplina della materia. E tale disciplina intervenne con la legge 26 marzo 1953, n. 188, che si ispirò ai seguenti criteri:

1) *modalità delle prove*: accanto alla conferenza sui titoli ed alla prova didattica (ed, eventualmente, sperimentale), fu prevista la possibilità di *prove scritte* (articolo 1);

2) *materie oggetto dell'abilitazione*: si consentì che la docenza potesse essere concessa oltre che per le discipline corrispondenti ad un insegnamento ufficiale nell'ordinamento delle Facoltà, anche in altre discipline, a richiesta degli aspiranti, e semprechè la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ne riconoscesse l'importanza e l'autonomia scientifica (articolo 2);

3) *numero chiuso*: per tutte le discipline fu stabilito che il Ministro, sentita la sezione prima del Consiglio superiore, fissasse il numero massimo di abilitazione da concedersi, « numero che in nessun caso può essere superato » (articolo 2, ultimo comma);

4) *Commissioni*: composte di tre professori della materia o di materia affine, ed, in mancanza di cultori, nominati dal Ministro su parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Alla nomina il Ministro è tenuto a procedere prima della

scadenza del termine per la presentazione delle domande (articolo 3).

Deve riconoscersi, che nonostante le disposizioni della legge 26 marzo 1953, n. 188, e, particolarmente di quelle dell'articolo 2, concernenti il « numero chiuso », non sono stati rimossi gli inconvenienti che si lamentavano. Sta di fatto che — com'è noto — mentre era nel suo pieno svolgimento la prima sessione, indetta dopo l'entrata in vigore della legge n. 188, interveniva la legge 11 giugno 1954, n. 357, la quale dava al Ministro la facoltà di conferire, limitatamente a tale sessione, l'abilitazione anche ai candidati classificati oltre il numero fissato per ciascuna disciplina.

È infine noto che, anche in rapporto alla successiva sessione, indetta nel 1955, ed ormai quasi del tutto espletata, è stata presentata analoga proposta di legge che, approvata dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento, è stata rinviata all'Assemblea dalla Commissione del Senato.

L'esposizione delle vicende su brevemente richiamate induce a concludere che, in realtà, il sistema del « numero chiuso » non è stato mai rigorosamente attuato, per circostanze diverse.

Valga il ricordare, in proposito, ciò che si è verificato nelle sessioni espletate dal 1947 in qua.

Nella sessione 1947, accanto a 530 abilitati entro il numero, si ebbero 212 abilitati in soprannumero, perchè trovantisi nelle particolari condizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640 (cioè candidati che per ragioni politiche o razziali o per circostanze belliche, non avevano potuto partecipare alle sessioni indette dal 1932 in poi), e 126 candidati cui l'abilitazione fu conferita, in quanto, pur classificati oltre il « numero chiuso », avevano superato tutte le prove.

Nella sessione del 1950 gli abilitati furono, rispettivamente, 549, 359 e 169.

Per la sessione del 1953 si ebbero 978 candidati abilitati entro il numero, 265 candidati abilitati fuori numero per effetto della sopravvenuta legge, sopra ricordata, 11 giugno 1954, n. 357, articolo 2, ed infine 74 candidati abilitati indipendentemente dal numero dei posti messi a concorso, perchè in possesso di abili-

tazione in altra disciplina conseguita in precedenti sessioni (ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1954, n. 357 ora citata).

È, dunque, evidente che non può farsi ulteriormente leva su di un sistema che, come quello del « numero chiuso », non si è in realtà mai attuato; ed è del pari evidente che la finalità cui intendeva corrispondere il sistema stesso, non può realizzarsi, se non per altra via, cioè rivedendo le norme tutte che disciplinano l'ammissione agli esami e le modalità degli esami stessi.

L'unito schema di provvedimento è inteso, dunque, ad apportare innovazioni sui diversi punti che sono sembrati rilevanti in proposito, ed inoltre su qualcuno degli aspetti fondamentali dell'esercizio della docenza. Affinchè la disciplina della materia risulti chiara ed organica, nel provvedimento predisposto sono state riprodotte anche quelle norme che vi era necessità di innovare: si è inteso, così, evitare riferimenti e richiami che avrebbero reso il testo meno chiaro.

Con l'articolo 1 viene ribadito il principio che, per conseguire l'abilitazione, l'aspirante debba essere in possesso di laurea da almeno 5 anni e non è ammessa alcuna deroga (mentre, invece, l'articolo 1 della legge 25 marzo 1953, n. 188, consentiva che potessero essere ammessi agli esami, su giudizio da esprimersi dalla Commissione, anche coloro che avessero conseguito la laurea da meno di cinque anni).

Quanto a coloro che siano sprovvisti di laurea, è sembrato opportuno portare a 35 il limite massimo di età che la citata legge attualmente fissa in 30.

Quanto alle discipline nelle quali può conseguirsi la docenza, il comma secondo dell'articolo 1 limita la possibilità dell'abilitazione alle sole materie cui corrispondano insegnamenti previsti dagli Statuti delle Università. Viene così preclusa la possibilità di abilitazioni in altre discipline, ora prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 188. Al riguardo si è ritenuto di dovere tenere presente che la finalità cui mirava il citato articolo 2 (cioè la necessità di far luogo all'abilitazione in discipline non contemplate dagli ordinamenti didattici di carattere generale, e ciò in omaggio alla esigenza di continuo adeguamento allo sviluppo ed alle specializzazioni della scienza,

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

particolarmente rilevanti in taluni branche), è per altra via soddisfatta, in dipendenza delle norme recate dalla recente legge 11 aprile 1953, n. 312, per effetto della quale negli Statuti universitari possono essere inclusi, su proposta delle Autorità accademiche e su parere favorevole della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, anche insegnamenti complementari che non siano previsti dalle tabelle, di carattere generale, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (« Ordinamento didattico universitario »).

Sembra, dunque, che le possibilità recate dall'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188, siano ben realizzabili per effetto della successiva legge 11 aprile 1953, n. 312, dovendosi, d'altro lato, ritenere per pacifico che un insegnamento complementare possa essere oggetto di abilitazione alla docenza anche se previsto dallo Statuto di un solo Ateneo.

Con il comma terzo dell'articolo 1 si sancisce un principio, la cui fondatezza è di per sé evidente: non sembra, invero, ulteriormente ammissibile che l'abilitazione alla docenza possa conseguirsi in discipline che presuppongono il possesso di altra materia, di carattere fondamentale rispetto alla prima, se non da chi sia già abilitato nella disciplina maggiore. Ed è da ritenere che questo principio decisamente varrà a conferire all'istituto della docenza quella maggiore dignità che da ogni parte si auspica.

Valga osservare, a questo proposito, quanto si vien verificando oggi, in seguito alla disposizione del comma quarto, che all'articolo 2 della legge n. 188 è stato aggiunto con legge 11 giugno 1954, n. 357. Tale comma, riferentesi al sistema del « numero chiuso » stabilisce che agli esami partecipano, *indipendentemente dal numero chiuso*, coloro che già siano in possesso di una abilitazione alla libera docenza. Tale norma comporta, dunque, la possibilità (tutt'altro che teorica), che un docente, abilitato in una disciplina che presupponga il possesso di un'altra (come la parte rispetto al tutto) sia agevolato nel conseguimento della docenza nella più ampia disciplina: si verifica, cioè, proprio il contrario di quanto è lecito auspicare, per la serietà dell'istituto.

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede che

per ciascuna sessione possa presentarsi una sola domanda: sarà così eliminato il paradossale caso di aspiranti che chiedano di partecipare, contemporaneamente, ad esami per tre, quattro ed anche cinque discipline.

L'articolo 2 detta norme per il bando della sessione, che è prevista, di regola, annuale, e fissa al 31 luglio il termine per la presentazione di domande e titoli. Particolare rilievo va dato alla disposizione in forza della quale i lavori dei candidati debbono essere stampati e pubblicati entro il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui è indetta la sessione. La norma, com'è evidente, è intesa ad evitare che alla Commissione possano essere sottoposti lavori che non siano già in circolazione.

L'articolo 3 stabilisce le modalità degli esami. Innovazione di particolare rilievo è quella relativa alla obbligatorietà di una dissertazione scritta, su un tema da presceglersi fra due, proposti dalla Commissione a tutti i singoli candidati. Dallo stesso testo della disposizione risulta chiara la finalità che la norma si propone. Non si tratta già di una dissertazione di carattere « monografico ». Si vuole, soltanto, che il candidato, aspirante ad impartire un insegnamento nell'Università, dimostri di possedere, in modo adeguato, la conoscenza della disciplina.

Per le discipline dimostrative e sperimentali, alla prova scritta si aggiungono prove pratiche, a seguito delle quali il candidato è tenuto a redigere apposite relazioni, che debbono rimanere acquisite agli atti.

I candidati debbono inoltre sostenere una conferenza, in contraddittorio, sui titoli esibiti, sulla prova scritta (ed eventualmente sulle relazioni concernenti le prove pratiche) ed infine, una lezione, della durata di almeno 40 minuti, da assegnarsi con 24 ore di anticipo.

La conferenza e la prova didattica sono pubbliche.

È, infine, stabilito che le Commissioni non possono dispensare da nessuna delle prove stesse.

L'articolo 4 detta norme sulla composizione delle Commissioni giudicatrici, che sono costituite dal Ministro, su parere della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istru-

zione e sono composte di 5 membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia *strettamente* affine e di un libero docente, della materia o di materia *strettamente* affine.

L'articolo 5 stabilisce che il candidato possa conseguire l'abilitazione, quando abbia riportato almeno 4 voti favorevoli su 5; detta, inoltre, norme per la redazione della relazione conclusiva della Commissione su ciascun candidato; stabilisce che a tale relazione vadano uniti gli elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato; che la relazione sia dal Ministro rimessa alla 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè questa esprima il suo parere sulla regolarità degli atti; che decida, infine, il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi.

L'articolo stabilisce, infine, che le relazioni siano pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

L'articolo 6 riproduce le norme ora vigenti sulla conferma della abilitazione, stabilendo, per altro, che il periodo quinquennale, previsto per la conferma stessa, non possa essere prorogato.

L'articolo 7, innovando il sistema attuale, stabilisce che coloro che abbiano partecipato agli esami di una sessione senza conseguire l'abilitazione, non possano ripresentare domanda per la sessione immediatamente successiva.

L'articolo 8 riproduce norme vigenti circa la decadenza della abilitazione, da dichiararsi nei confronti di coloro che, avendo conseguito la conferma, per cinque anni consecutivi non esercitino l'insegnamento. Il comma 3° dell'articolo espressamente prevede che coloro che abbiano superato il 70° anno di età, possano essere esentati, su domanda, dall'obbligo dell'insegnamento, senza incorrere nella decadenza.

L'articolo 9 reca un aumento della tassa per la partecipazione agli esami, che dalle lire 10.000, ora previste, vien portata a lire 15.000, in relazione alla prevedibile contrazione del

numero delle domande che deriverà dall'attuazione dell'articolo 1, ultimo comma, del provvedimento.

Vengono altresì aumentate la tassa per il conferimento dell'abilitazione, da lire 6.000 a lire 10.000, nonchè la tassa per l'esercizio della docenza, da lire 3.000 a lire 5.000.

L'articolo 10, infine, è inteso a stabilire che le nuove disposizioni si applicano fin da questo anno 1956. Tuttavia, in relazione alla particolare condizione in cui verrebbero a trovarsi i candidati, in dipendenza delle nuove norme, è sembrato equo prevedere che, per la sessione da indirsi nel 1956, i candidati potranno presentare lavori pubblicati entro il 31 luglio 1956 (e non entro il 31 dicembre 1955, come discenderebbe dalla norma dell'articolo 2 del provvedimento); che, limitatamente alla sessione stessa, non si applicherà la disposizione dell'articolo 7, che inibisce la partecipazione alla sessione, nei confronti di coloro che, candidati nella sessione precedente, non abbiano conseguito l'abilitazione.

Onorevoli colleghi, le disposizioni che vengono sottoposte al Vostro esame, dettate nell'intento di realizzare le più adeguate condizioni perchè gli esami di libera docenza riassumano il carattere di prova impegnativa e severa, in omaggio ad una tradizione gloriosa ed in vista delle esigenze dell'insegnamento universitario, sono frutto di un attenta, approfondita disamina della situazione, in occasione della quale — come si confida che risulti dalla presente relazione —, non si è trascurato di tenere presenti nè i suggerimenti che potevano attingersi dalle vicende, più e men remote, dell'istituto, nè i frutti della esperienza maturatasi in questi ultimi tempi.

Se la severità di alcune norme varrà a far raggiungere l'intento auspicato, un decisivo passo sarà stato compiuto. Ad esso non potrà non seguire — auspichiamo — un altro complesso di norme, che adeguatamente disciplinino l'istituto della docenza, nel suo esercizio, in vista dell'apporto che esso può e deve, ancora, dare alla vita universitaria italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea, conseguita presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno 5 anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Dal possesso del diploma di laurea può prescindere soltanto se trattasi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.

L'abilitazione alla libera docenza può conseguirsi solo per discipline alle quali corrispondano insegnamenti previsti dagli Istituti d'istruzione superiore.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza in disciplina che presupponga la piena conoscenza di altra disciplina di carattere fondamentale, è prescritto il possesso del diploma di abilitazione nella disciplina fondamentale.

In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.

Art. 2.

La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza è, di regola, indetta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, da emanarsi su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nel decreto sono indicate le discipline nelle quali — in ciascuna sessione — può conseguirsi l'abilitazione. Per le discipline di cui al 3° comma del precedente articolo 1, sono altresì indicate le abilitazioni in discipline di carattere fondamentale, al cui possesso è condizionata la partecipazione agli esami.

Il decreto di cui al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel mese di maggio; il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di car-

riera e delle pubblicazioni non può protrarsi oltre il 31 luglio successivo.

Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facoltà di esibire, debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui è indetta la sessione d'esame, e debbono essere depositati entro la predetta data nella Biblioteca Nazionale di Firenze e nella Biblioteca Centrale Vittorio Emanuele di Roma. Il deposito dovrà essere documentato da dichiarazione del rispettivo direttore delle due predette biblioteche.

Le Commissioni giudicatrici non possono tener conto di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al precedente comma.

Art. 3.

Il giudizio sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

La Commissione è tenuta anzitutto a dichiarare, relativamente a ciascun candidato, sulla base delle relative pubblicazioni, quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina. Qualora trattasi di lavoro in collaborazione, la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta al candidato; e, qualora ciò non si renda possibile, del lavoro non potrà essere tenuto conto.

Non sono ammessi alle prove di esame, di cui al seguente comma, i candidati nei cui confronti la Commissione pervenga a giudizio negativo, a seguito della disamina delle pubblicazioni.

I candidati ammessi alle prove di esame debbono sostenere:

1) una dissertazione scritta, su un tema da prescegliersi fra due, proposti dalla Commissione, che vertano su argomenti la cui adeguata conoscenza sia da ritenersi indispensabile, in rapporto all'abilitazione cui i candidati aspirano. Per la prova scritta sono assegnate non più di 8 ore.

Per l'abilitazione in discipline dimostrative o sperimentali i candidati sono tenuti, inoltre,

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a sostenere prove pratiche, in ordine alle quali debbono redigere apposite relazioni, che — unitamente alla prova scritta di cui al precedente comma — restano acquisite agli atti della Commissione;

2) una conferenza in contraddittorio, sulle pubblicazioni esibite, sulla dissertazione scritta e sulle relazioni concernenti le prove pratiche;

3) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti.

Le prove di cui ai precedenti commi 1 e 3, sono pubbliche.

In nessun caso la Commissione può dispensare i candidati, ammessi alle prove, dal sostenere le prove stesse od alcune di esse.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita, per ciascuna disciplina dal Ministro della pubblica istruzione, su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di 5 membri, di cui 4 professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia, o di materia strettamente affine, e un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza possono essere rispettivamente, chiamati a far parte della Commissione professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

All'atto della costituzione della Commissione sono designati due professori e un libero docente supplenti, da chiamarsi, rispettivamente, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Non possono fare parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini, fino al 4° grado incluso.

Alla nomina delle Commissioni il Ministro procede prima della scadenza del termine fis-

sato per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami.

All'atto della sua prima adunanza, la Commissione designa, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Art. 5.

Terminate le prove di esame, ciascun Commissario esprime il suo voto: occorrono almeno quattro voti favorevoli per la concessione dell'abilitazione.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente — per ciascun candidato — un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 2°, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi, sulla personalità del candidato.

Alla relazione vanno uniti gli elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimessi alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè esprima il suo parere sulla regolarità degli atti. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi.

Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministero della pubblica istruzione, per la durata di cinque anni; può essere confermata con decreto del Ministro, su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di 5 anni, di cui al precedente comma, non può essere prorogato.

Art. 7.

Coloro che non conseguono l'abilitazione non possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di abilitazione nella sessione

immediatamente successiva, nè per la disciplina cui si riferisca l'originaria domanda, nè per altra disciplina.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei candidati che si ritirino durante le prove.

La preclusione di cui al presente articolo, si intende verificata anche se nella sessione, immediatamente successiva a quella in cui il candidato non conseguì l'abilitazione, la disciplina non sia inclusa fra quelle cui si riferiscono gli esami nella sessione stessa.

Art. 8.

Il libero docente la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa, se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su relazione della competente Facoltà, udite le deduzioni dell'interessato.

I liberi docenti che abbiano superato il 70° anno di età, possono chiedere di essere esentati, per avanzata età, dall'obbligo dell'insegnamento, senza incorrere nella decadenza. L'esenzione è dichiarata dal Ministro, sentita la competente Facoltà.

Art. 9.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza i candidati sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire quindicimila.

Tale tassa viene rimborsata soltanto se la domanda non abbia corso.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione è fissata nella misura di lire 10.000, da versarsi all'Erario.

La tassa per l'esercizio della libera docenza è fissata in lire 5.000, da versarsi all'Università od Istituto d'istruzione superiore presso cui il libero docente intenda svolgere il suo insegnamento. La tassa per l'esercizio dev'essere nuovamente versata, qualora il libero docente si trasferisca ad altra Università od altro Istituto di istruzione superiore.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dall'anno 1956.

Tuttavia, per la sessione da indirsi in detto anno, è data facoltà ai candidati di presentare lavori che siano stampati e pubblicati entro il 31 luglio 1956.

Limitatamente alla sessione stessa, non verrà fatto luogo all'applicazione dell'articolo 7 della presente legge.